

## **DELIBERA N.120/09/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE 5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 2.3 e 3.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 12 gennaio 2009, n.01/09/DICAM/N°PROC. 1925/FB, notificato in data 20 gennaio 2009, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, L.go del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Canale 5*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3 e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di un servizio riguardante una manifestazione sexy, andato in onda in data 8 settembre 2008 alle ore 17,50 sull'emittente "*Canale 5*" nel corso del programma "*Pomeriggio 5*", nonché di un

servizio intitolato “*Belli di notte*” andato in onda in data 9 settembre 2008 sulla stessa emittente nel corso di altra puntata del medesimo programma;

VISTE le memorie giustificative in data 4 febbraio 2009 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0008991 del 5 febbraio 2009), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- “*Pomeriggio 5*” è un rotocalco di attualità e costume, che alterna servizi registrati, interviste, momenti di discussione in studio e parti di puro intrattenimento, secondo un modello diffuso nei palinsesti pomeridiani;

- il servizio “*Sesso della discordia*” andato in onda in data 8 settembre 2008 è preceduto da una breve introduzione del conduttore Claudio Brachino ove viene chiarito che oggetto del servizio non è tanto la manifestazione erotica “*Bergamo sex*”, bensì le polemiche suscitate dalla scelta di collocare l’evento in un piccolo paese di provincia dalla forte tradizione cattolica quale Cologno al Serio;

- nel servizio viene trattato il tema classico del contrasto tra le espressioni più provocatorie del costume e la salvaguardia della moralità, secondo l’accezione più tradizionale della stessa fatta propria, in queste rappresentazioni, dalle istituzioni, dalla Chiesa, dalle parti più conservatrici della società ecc.;

- il servizio ha dato conto, mediante interviste ad alcuni cittadini di Cologno al Serio, dei punti di vista differenziati presenti sul tema all’interno del paese ove si è svolta la manifestazione, riferendo in particolare della forte contrarietà espressa dalla comunità parrocchiale;

- il servizio ha mostrato solo brevissime sequenze della manifestazione, oscurando le immagini di nudo con la tecnica del “*mosaico elettronico*”, al solo evidente scopo di consentire agli spettatori di comprendere il significato della polemica sorta attorno all’evento;

- premesso che il programma “*Pomeriggio cinque*” non è un programma rivolto ai minori, né può suscitare in loro alcun interesse, il servizio non sembra lesivo della personalità degli eventuali adolescenti all’ascolto: viceversa esso ha fornito loro uno strumento di riflessione su un aspetto dell’intrattenimento a carattere erotico che, normalmente, sfugge all’approccio superficiale, tipico dell’adolescenza, al tema, vale a dire l’idoneità di tale genere di spettacolo a porsi in contrasto con la sensibilità culturale, morale e/o religiosa di molti;

- il servizio “*Belli di notte*” andato in onda in data 9 settembre 2008, è un documento relativo al tema della prostituzione maschile nel corso del quale un inviato ha intervistato un giovane romeno, ripreso in modo da garantirne l’assoluto anonimato, che insieme ad alcuni connazionali si prostituisce nelle strade di Padova, rivolgendogli domande sulla sua vita e le sue aspirazioni, oltre che sul “mestiere”;

- il servizio ha dato voce a chi normalmente è escluso da qualsiasi partecipazione alla vita sociale e politica, evitando sia il moralismo, sia la rappresentazione del giovane intervistato quale mera vittima di altri, o della società;

- il servizio mette in luce il vuoto di valori dei giovani che si prostituiscono, l’onnipresenza del denaro e del guadagno quale fattore determinante delle loro scelte di vita, la volontà di trarre anch’essi un qualche profitto dalla “ricchezza” e dalla “fama” dei clienti;

- il riferimento del servizio alla prostituzione minorile, e l'accenno dell'intervistato all'interesse suscitato nei clienti dalla maggiore disponibilità dei minori a soddisfare le loro richieste, mostrano come i minori, più deboli e bisognosi di solidi riferimenti, siano più esposti alle conseguenze nefaste dell'aridità morale;

- il contenuto e lo stile del servizio non rendono in alcun modo attraente la prostituzione ma, al contrario, ne mostrano tutta l'aridità e la cupezza;

- il servizio non ha proposto nessun modello, limitandosi a mostrare, in modo conforme alla sua finalità informativa, ciò che accade in una realtà poco conosciuta, ma molto vicina;

- i riferimenti a pratiche sessuali contenuti nell'intervista (ove, peraltro, taluni termini usati dall'intervistato sono sostituiti con segnale sonoro) sono privi di ogni carattere di morbosità o compiacimento, nonché di finalità inerenti alla sollecitazione di istinti o curiosità erotiche;

- il servizio è privo di ogni attrattiva per gli spettatori più piccoli, ai quali il gruppo Mediaset dedica il palinsesto pomeridiano di "Italia 1", oltre alla programmazione del canale digitale terrestre "Boing";

- per eventuali adolescenti all'ascolto, il servizio ha verosimilmente costituito fonte non di turbamento o peggio di lesione della personalità, bensì uno spunto di riflessione su un aspetto aspro e scomodo dell'esistenza, ma che non per questo deve essere tenuto nascosto a personalità in fase di formazione;

UDITA la parte in audizione in data 24 febbraio 2009, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- la trasmissione "Pomeriggio cinque" è un programma di informazione registrato sotto la testata giornalistica Videonews nel quale la conduzione di Claudio Brachino e Barbara D'Urso, improntata ai canoni dell'*infotainment*, alterna un registro serio a toni più leggeri: il risultato è un contenitore destinato ad un pubblico adulto e prevalentemente femminile;

- in particolare il servizio "Sesso della discordia", anticipato in studio da Claudio Brachino, ha dato conto, mediante interviste, dei diversi punti di vista sul tema nel paese dove si è svolto lo show, mostrando – al solo scopo di consentire ai telespettatori di comprendere l'oggetto della polemica – brevissime sequenze della manifestazione modificate ricorrendo alla tecnica del mosaico elettronico;

- il servizio "Belli di notte", dedicato al fenomeno della prostituzione maschile, si inserisce in una attenzione riservata dal programma al dibattito politico in corso sulle nuove norme allo studio per contrastare la prostituzione;

- in entrambi i servizi, gli argomenti sono trattati senza toni morbosi o attrattivi, ricorrendo anche all'utilizzo di accorgimenti tecnici di schermatura video e audio per occultare la visione di particolari intimi ed impedire l'ascolto di espressioni verbali che possano risultare inidonei ad un pubblico di minori eventualmente all'ascolto;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte relativa al servizio "Belli di Notte" in quanto:

- sebbene andata in onda nella fascia oraria c.d. “protetta”, l’intervista al giovane romeno – chiaramente identificabile come servizio informativo – non denota alcuna caratterizzazione attrattiva nei confronti della prostituzione, ma intende costituire uno spunto di riflessione su tale realtà mettendo in luce l’aridità morale e il vuoto di valori presenti nei giovani che si prostituiscono;

- nel servizio, privo di particolare attrattiva per gli spettatori minori, le tematiche relative a pratiche sessuali vengono trattate senza carattere di morbosità o finalità di sollecitazione degli stinti sessuali;

- il soggetto intervistato è sempre ripreso in modo da garantirne l’assoluto anonimato;

- nell’intervista sono utilizzati accorgimenti tecnici (segnale sonoro) per occultare espressioni verbali che possono risultare sgradevoli o fuori luogo nel corso di un programma informativo;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell’emittente “*Canale 5*”, del servizio intitolato “*Belli di notte*” andato in onda in data 9 settembre 2008 nel corso del programma “*Pomeriggio 5*”, non integra gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3 e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente riguardo al servizio “*Sesso della discordia*” in quanto:

- le scene con evidente richiamo alla sfera sessuale (ragazze a seno nudo in atteggiamento seducente, simulazione di un atto sessuale, pratica di sesso orale) in esso rappresentate, solo in parte oscurate da effetti elettronici, risultano inidonee alla visione da parte dei minori ed esorbitanti dallo scopo caratterizzante il contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse che, come la stessa emittente ha sostenuto, intende costituire uno strumento di riflessione su un aspetto dell’intrattenimento a carattere erotico;

- alla luce dei contenuti rilevati, il servizio appare inidoneo alla visione da parte dei minori, configurandosi come potenzialmente nocivo dello sviluppo psichico o morale degli stessi, anche in considerazione della fascia oraria pomeridiana in cui è andato in onda (fascia oraria c.d. “protetta”);

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell’emittente “*Canale 5*”, del servizio intitolato “*Sesso della discordia*” andato in onda in data 8 settembre 2008 nel corso del programma “*Pomeriggio 5*”, integra gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3 e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, altresì, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) ai sensi dell’articolo

35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del servizio “*Sesso della discordia*” andato in onda in data 8 settembre 2008 nel corso del programma “*Pomeriggio 5*”;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la trasmissione del citato servizio “*Sesso della discordia*” nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha utilizzato accorgimenti tecnici – ancorché parziali – di schermatura video per occultare la visione di particolari intimi;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., è titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

### **ORDINA**

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, L.go del Nazareno n. 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Canale 5*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3 e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del servizio “*Sesso della discordia*” andato in onda in data 8 settembre 2008 alle ore 17,50 sull’emittente “*Canale 5*” nel corso del programma “*Pomeriggio 5*”;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione

amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.120/09/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 10 giugno 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola